

In relazione alle opposizioni ad ordinanza ingiunzione (art. 22 L. 24.11.1981 n. 689) ed alle opposizioni a verbale di accertamento di violazioni del Codice della Strada (art. 204 bis C.d.S.), a seguito della entrata in vigore delle norme sulla riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, le stesse vanno adesso proposte con il “rito del lavoro”.

In particolare, per le violazioni del Codice della Strada accertate a partire dal 6 ottobre 2011, il ricorso al Giudice di Pace dovrà essere proposto entro il termine di 30 giorni (non più 60 giorni) dalla notificazione del processo verbale.

Per le violazioni accertate prima di tale data e non ancora notificate, rimane immutato il termine (sino ad ora vigente, di 60 giorni) utile per presentare il ricorso.